

Sentenza n. 2 del 14 dicembre 2018

**CORTE FEDERALE DI APPELLO  
DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ROTELLISTICI**

così composta:

**Avv. Enrico VALENTINI** - Presidente

**Avv. AUGUTO Di MARZIANONIO** – Componente

**Avv. Gianluca SIMEONI** - Componente

Riunitasi telematicamente in data 14 dicembre 2018 per decidere in ordine al ricorso proposto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 78 del R.G.D., da:

- **l'Associazione Sportiva Dilettantistica "I Falchi" Hockey Club Matera**, rappresentata e difesa dal suo presidente, Avv. Loredana Manicone;

nei confronti di:

- **Luisa Lamacchia**, nata a Brescia il 4 febbraio 1997;
- **ASD Hockey Pattinaggio Matera**, in persona del suo presidente *pro tempore* Salvatore Guida;
- **Dirigenti federali e/o di incaricati di servizi federali**,

**PREMESSO CHE:**

- Con Reclamo del 29.10.2018 l'Ass. Sportiva Dilettantistica I FALCHI Hockey Club di Matera proponeva impugnazione avverso la sentenza del Tribunale Federale n. 18 del 14 settembre 2018, chiedendo essenzialmente sull'accertamento della persistenza o meno del vincolo sportivo dell'atleta LAMACCHIA Luisa a favore della reclamante, con le statuizioni conseguenti.
- La sentenza impugnata ricostruiva correttamente l'exkursus storico di cui si evidenzia i punti salienti:
- con decisione del 21 febbraio 2018 pubblicata con Comunicato Ufficiale n° 75, il Giudice Sportivo Nazionale, preso atto della comunicazione con la quale, il 16 febbraio 2018, il Settore Gestione Campionati della F.I.S.R. segnalava l'intenzione, ufficialmente rappresentata dall'Associazione Sportiva Dilettantistica «I Falchi» Hockey Club Matera, di ritirarsi dal Campionato Nazionale Femminile Seniores dopo essersi iscritta e prima della pubblicazione dei calendari, disponeva, ex art. 18 del R.G.C., lo scioglimento del vincolo sportivo nei confronti di tutte le atlete

che avrebbero potuto partecipare alla competizione, precedentemente tesserate da detta società;

- o la decisione, non impugnata da alcuno dei legittimati, diveniva definitiva alla scadenza del termine per il ricorso;  
la Corte Sportiva d'Appello con sentenza del 9 marzo 2018, annullava il provvedimento del G.S.T. , impugnato dalla A.S.D. I FALCHI, con cui sono stati omologati i seguenti risultati, relativi a gare del Campionato (o Coppa Italia), categoria Under 17, svoltesi il 25.05.2018: Falchi Matera – AFP Giovinazzo: 0 - 10; Falchi Matera – HP Matera: 0 - 10, chiedendone l'annullamento.
- o Detto provvedimento veniva motivato in considerazione del fatto che l'art. 15, punto 11, lettera e) del Regolamento Organico Federale dispone uno scioglimento automatico dal vincolo nei confronti di quei soli atleti *«che, in base alle norme vigenti, non possono giocare in nessuna altra squadra della Società sportiva che non si è iscritta o rinuncia»*;
- o nel frattempo l'atleta Luisa Lamacchia, svincolata in base alla menzionata - e non impugnata - decisione emessa il 21 febbraio 2018 dal Giudice Sportivo Nazionale, veniva tesserata, in data 7 marzo 2018, presso l'ASD Hockey e Pattinaggio Matera;
- o La Corte Federale di Appello, acquisito il fascicolo processuale e dichiarati utilizzabili gli atti in esso contenuti, riunitasi il 07 dicembre 2018 rinviava al 14 dicembre 2018 per approfondimenti concedendo alla difesa termine per note;
- o si ritirava in camera di consiglio dichiarando, come da dispositivo, inammissibile il ricorso per i seguenti

### MOTIVI DI DIRITTO

La questione decisiva ruota intorno alla interpretazione del provvedimento del GSN del 21.02.2018, recante lo scioglimento del vincolo sportivo delle atlete della squadra che si ritira dalle gare alla luce del contrasto normativo tra l'art. 18 del Regolamento Gare e Campionati per la stagione 2017-18 - secondo cui *«il ritiro della prima squadra o l'esclusione per effetto di quanto previsto dagli art. 6 e 7 dopo l'inizio del campionato comporta l'immediato svincolo di tutti i tesserati che avrebbero potuto prendere parte a quel campionato»* - e l'art. 15 del Regolamento Organico, che prevede l'eccezione allo svincolo ove le atlete *che, in base alle norme vigenti, possono giocare in altra squadra della stessa società*.

Soltanto con la sentenza della Corte Sportiva d'Appello del 9 marzo 2018 è stato chiarito nella precipua giurisprudenza sportiva la prevalenza del precetto espresso dal Regolamento Organico che, in linea gerarchica, costituisce fonte sopra ordinata.

Tuttavia prima di tale pronuncia non può dirsi, a parere di questa Corte, tale prevalenza come implicitamente riconosciuta nel provvedimento del GSN del 21.02.2018, che al contrario, secondo l'interpretazione letterale, ha sancito lo scioglimento del vincolo senza eccezioni.

Da un punto di vista logico giuridico, pur ritenendo plausibili in linea teorica, entrambe le interpretazioni del citato provvedimento non impugnato e divenuto "giudicato", non può revocarsi il legittimo affidamento che l'atleta Lamacchia e la società di nuovo tesseramento abbiano fatto sul provvedimento del GSN del 21.02.2018, non impugnato da alcuno e caduto in giudicato.

De jure condendo merita, comunque, una riflessione la penalizzazione sportiva che di fatto le atlete subiscono per essere private della partecipazione a gare di loro preminente interesse a seguito del mancato svincolo in virtù di quanto previsto dall'art. 15 del Regolamento Organico.

### **P.Q.M.**

La Corte Federale di Appello, come in epigrafe composta, conferma la decisione impugnata e dispone, ex art. 56 del R.G.D., la definitiva acquisizione della somma versata quale contributo per l'accesso ai servizi di giustizia ed incarica, di conseguenza, la Segreteria affinché comunichi la presente decisione alla reclamante ed alle altre parti eventualmente interessate ed ai competenti organi del CONI, disponendo fin d'ora che, ove non sottoposta a tempestivo gravame, provveda ad attestarne l'irrevocabilità ed a curarne con sollecitudine gli eventuali adempimenti esecutivi presso i competenti Organi Federali.

Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione anche mediante collegamento telematico, addì 14 dicembre 2018.

Motivazione depositata il 17 gennaio 2019.

F.to Avv. Enrico VALENTINI – Presidente

F.to Avv. Augusto Di Marziantonio - Componente

F.to Avv. Gianluca SIMEONI - Componente Relatore